

- 2) Con il secondo motivo deduce il rischio di sovracompensazione legato al meccanismo di finanziamento a France Télévisions. La ricorrente rimprovera alla Commissione, da un lato, che non avendo accesso a più documenti amministrativi, non sarebbe in grado di esercitare in modo utile il suo diritto di ricorso e, dall'altro lato, che la Commissione avrebbe operato un'erronea interpretazione dell'art. 106, n. 2, TFUE, non prendendo in considerazione l'efficacia economica nelle forniture del pubblico servizio, nel contesto della sua analisi della legittimità della misura controversa.
- 3) Con il terzo motivo deduce l'assenza di considerazione delle altre regole del TFUE e del diritto derivato. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'imposta sulle comunicazioni elettroniche sarebbe in contrasto con l'art. 110 TFUE, in secondo luogo, che le imposte controverse costituirebbero una restrizione alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, in quanto il cumulo delle imposte sui settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni limita ampiamente la possibilità per gli operatori di radiodiffusione e telecomunicazioni di esercitare le loro attività economiche in Francia e, in terzo luogo, che la misura controversa sarebbe in contrasto con la direttiva 7 marzo 2002, 2002/20, relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in quanto pone una tassa a carico di operatori di telecomunicazioni che non rispettano le condizioni previste dalla direttiva.

Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Carlotti/Parlamento

(Causa T-276/11)

(2011/C 232/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Arlette Carlotti (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire come segue:
 - la decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 1° aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo, è illegittima;
 - la decisione impugnata è annullata;
 - il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione del 28 marzo 2011 recante diniego alla ricorrente del beneficio della sua pensione integrativa all'età di 60 anni (a partire dal mese di febbraio 2012), adottata in base alla decisione del

Parlamento europeo, del 1° aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i cinque seguenti motivi:

- violazione dei diritti quesiti conferiti da atti legittimi e del principio della certezza del diritto;
- violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la decisione del 1° aprile 2009 e la decisione impugnata procederebbero, senza la previsione di misure transitorie, ad un innalzamento di tre anni dell'età cui è connessa la maturazione del diritto alla pensione;
- violazione dell'art. 29 del regolamento relativo alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento europeo, il quale prevede che i questori e il segretario generale vegliano sull'interpretazione e l'applicazione restrittiva di tale regolamento;
- un errore manifesto di valutazione che inficia la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° aprile 2009, recante modifica del regolamento su cui si è basata la decisione impugnata, in quanto si fonda su una valutazione errata della situazione finanziaria del fondo pensioni;
- violazione della buona fede nell'esecuzione dei contratti e nullità delle clausole meramente potestative.

Ricorso proposto il 30 maggio 2011 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-279/11)

(2011/C 232/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 263, quarto comma, avverso i regolamenti nn. 222/2011, 293/2011, 302/2011 e 393/2011 TFUE e/o il ricorso ai sensi dell'art. 277 TFUE diretto a invocare la nullità dei medesimi;
- annullare il regolamento n. 222/2011 che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011;